

Legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

(BURC n. 21 del 30 gennaio 2026)

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 23 febbraio 2026, la promulgazione della presente legge è stata revocata.

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 35 della [l.r. 25/2004](#))

1. Nel comma 3, dell'articolo 35 della legge regionale [19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria), le parole: "non superiore a sette" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo consentito dalla legge statale".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 34-bis nella [l.r. 25/2004](#))

1. Dopo l'articolo 34 della [l.r. 25/2004](#) è inserito il seguente:

"Art. 34-bis

(Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
2. Ai Sottosegretari si applicano le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. La legge regionale disciplina l'attuazione del presente articolo."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.